

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.102-2018/I

LA COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DA PARTE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

di Antonio Ruotolo

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19/04/2018)

Abstract

La costituzione di patrimoni destinati è prevista, nel Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) dall'art. 10 e dall'art. 4, comma 3.

La prima ipotesi, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis e ss., c.c., si riferisce alla costituzione da parte di ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese. Previsione che, sul piano soggettivo, da un lato vale ad escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall'altro lato, comporta un ampliamento della pletera dei soggetti che vi possono ricorrere, potendovi rientrare non solo le s.p.a., ma anche le s.r.l., le cooperative e tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. A fianco di questa fattispecie, v'è poi la previsione specificamente dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica.

La seconda ipotesi, contenuta nell'art. 4 CTS e replicata nella disciplina dell'impresa sociale nell'art. 1 del d.lgs. 112/2017, è invece riferita agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, rispetto alla quale, per ragioni di ordine sistematico, deve escludersi la riconducibilità del patrimonio destinato alla disciplina degli artt. 2447-bis e ss., c.c.

1. Premessa

L'art. 10 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - *Codice del Terzo settore*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - prevede che «Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile».

Si tratta, dunque, dell'estensione della disciplina codicistica dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ad enti qualificabili come del terzo settore, alla duplice condizione che questi siano iscritti nel registro delle imprese e siano dotati di personalità giuridica.

Tale duplice condizione circoscrive fortemente l'ambito di applicazione della norma nel senso che vedremo.

Tuttavia l'articolo 10 dello schema non è l'unica norma dedicata ai patrimoni destinati, o meglio non è l'unica norma in cui vi è un riferimento all'istituto.

Nell'ambito delle disposizioni che definiscono quali siano gli enti del terzo settore di cui al titolo II, l'art. 4, al comma 3, prevede che «agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

La norma prosegue, e questo è l'aspetto che qui interessa, stabilendo che «per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13».

Ora, è evidente come la prima delle due disposizioni menzionate, l'art. 10, inserisca comunque il patrimonio destinato in un sistema che può esser coerente con la disciplina codicistica dell'istituto, come introdotta dalla riforma del diritto societario, ancorandosi all'iscrizione nel registro delle imprese.

Viceversa, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e per gli enti di confessioni religiose diverse, la norma, che si esprime in termini di obbligo di costituzione del patrimonio destinato, prescinde del tutto dai riferimenti sistematici (perlomeno dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'ente interessato) che invece connotano la prima ipotesi.

Tanto più che gli enti di cui al comma 3 dell'art. 4 non sono iscritti nel registro delle imprese, bensì, per accedere alla disciplina del codice del terzo settore, devono aver depositato il regolamento che recepisce le norme del codice stesso, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

È il caso, dunque, di esaminare separatamente i presupposti applicativi dell'istituto dei patrimoni destinati nell'una e nell'altra ipotesi, per poi verificare se effettivamente per gli enti ecclesiastici e per gli enti di confessioni religiose diverse la disciplina di riferimento possa essere quella degli artt. 2447-*bis* e ss., c.c.

2. Patrimoni destinati ed enti non lucrativi nella disciplina anteriore al Codice del Terzo settore

Si tratta, peraltro, di tematica non nuova. Al tema della autodestinazione e separazione patrimoniale da parte degli enti non profit sono stati, in passato, dedicati alcuni contributi¹.

Si era rilevato, in tale sede, come la riforma del diritto societario, introducendo l'istituto dei patrimoni destinati a uno specifico affare per le società azionarie, avesse compiutamente definito l'opzione tra alterità soggettiva e separazione patrimoniale come forma di limitazione della responsabilità nell'esercizio dell'impresa.

Il legislatore, nella sostanza, ha consentito, attraverso un atto di autonomia legalmente tipizzato nei suoi requisiti, un effetto separativo nel pieno rispetto del disposto del comma 3 dell'art. 2740, c.c., che riserva alla legge la creazione di limitazioni di responsabilità.

¹ In particolare, L. NONNE, *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, in Zoppini – Maltoni (cur.), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, Padova, 2007, 231 ss.

Ma, evidentemente, allo stato dell'arte, una simile forma giuridica non poteva essere utilizzata dagli enti non profit, pur sussistendo le medesime ragioni di autotutela della attività e di strumentalità verso la migliore realizzazione degli scopi, consentendo una gestione più razionale, anche sotto il profilo dei costi di amministrazione, delle risorse dell'ente².

Si era altresì sottolineato come, nella disciplina del libro I del codice civile, fosse comunque presente un fenomeno di separazione patrimoniale - caratterizzato da un parallelismo con i patrimoni destinati - rappresentato dal disposto dell'art. 32, c.c.

Norma, quest'ultima, dedicata ai beni lasciati o donati alle persone giuridiche per uno scopo diverso da quello istituzionale perseguito dalle medesime, e in forza della quale, in caso di trasformazione o di scioglimento dell'ente cui siano stati attribuiti detti beni, essi vengono devoluti ad altre persone giuridiche aventi fini analoghi: si tratta, nella sostanza, di un patrimonio separato che non segue le vicende liquidative, in caso di estinzione, o il nuovo assetto, in caso di trasformazione, della persona giuridica, ma viene preservato in modo da realizzare lo specifico scopo di natura non lucrativa originariamente affidatogli tramite un nuovo strumento di azione.

Pur evidenziandosi detto parallelismo, notevoli erano comunque le differenze, di seguito sintetizzate, fra i due istituti tanto sul piano dei presupposti che della struttura.

Nell'ipotesi dell'art. 32, c.c., infatti, l'ente destinatario dell'attribuzione non è l'artefice della destinazione bensì è uno strumento nelle mani del disponente e persegue uno scopo di quest'ultimo. Inoltre, nei beni con destinazione particolare, vengono gradatamente in considerazione: in primo luogo, gli interessi dell'ente che non può subire pregiudizio dall'adempimento dello scopo speciale; in secondo luogo, quelli del disponente che ha prescelto la persona giuridica come soggetto più idoneo a soddisfarli; in terzo luogo, quelli dei creditori della persona giuridica stessa, il cui titolo sia connesso all'attività istituzionale del debitore o derivi invece dal fine particolare; e, infine, quelli dei beneficiari i cui diritti siano stati identificati in base a detto fine. In ultimo la fattispecie di cui all'art. 32 implica una forma di responsabilità sussidiaria, perché la persona giuridica risponde con il proprio patrimonio qualora i beni con destinazione particolare siano insufficienti ad adempiere alle obbligazioni contratte per l'attuazione dello scopo speciale.

Viceversa, nei patrimoni destinati, la società per azioni è titolare del patrimonio separato ed è artefice della relativa vicenda che piega alle proprie esigenze. In secondo luogo, la disciplina è volta a contemperare essenzialmente gli interessi della società per azioni e quelli dei creditori. Infine, la separazione patrimoniale nei patrimoni destinati è biunivoca ed è effetto naturale nella società per azioni.

Evidenziate le suddette caratteristiche, si era in ogni caso esclusa la possibilità di una estensione analogica agli enti non profit in generale tanto della disciplina dell'art. 32, il quale presuppone una particolare struttura (dovendosi trattare di ente dotato di personalità giuridica), quanto della disciplina dei patrimoni destinati nella società azionaria, stante, in questo caso la differenza di scopo e l'assenza di un "affare", che è il presupposto per l'applicazione dello stesso art 2447-bis, c.c..

Applicazione analogica che veniva altresì esclusa in ragione della riserva di cui all'art. 2740, comma 2, c.c. tanto che si era alla fine indagata la possibilità di ricorrere, al fine di soddisfare queste esigenze alla disciplina dell'art 2645-ter, c.c.

² Così L. NONNE, *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, cit., 231.

3. Patrimoni destinati e riserva di legge ex art. 2740, c.c.

L'applicabilità in via analogica dell'istituto dei patrimoni destinati è peraltro esclusa anche con riferimento a soggetti societari diversi da quelli azionari o ai quali non si applichino le norme sulle s.p.a.

Si ritiene, infatti, che nell'ambito delle società di capitali sussista un limite soggettivo, dato dalla impossibilità che i patrimoni destinati siano costituiti da società a responsabilità limitata³.

Ciò è suffragato da due argomenti di carattere pratico e da due argomenti di carattere sistematico.

Sul piano pratico, si rileva come da un lato la società responsabilità limitata, specie nella forma unipersonale, costituisca già una valida alternativa ai patrimoni destinati. Inoltre, in via più generale, i dubbi circa il valore aggiunto del nuovo istituto rispetto alla disciplina delle società per azioni e sulla sua capacità di applicazione sul mercato, sembrano destinati a valere ancor di più nelle società a responsabilità limitata tenuto conto anche del limite del 10% del patrimonio netto, certamente ancor più irrisorio se applicato alla s.r.l.

Sul piano sistematico, invece, vale anche qui la considerazione per cui la regola della responsabilità illimitata del patrimonio del debitore per le obbligazioni contratte da quest'ultimo è principio di carattere generale dell'ordinamento che, come si è detto, appare derogabile solo per scelta legislativa, e non è suscettibile di interpretazione analogica. Sempre sul piano sistematico, la autonomia del modello a responsabilità limitata rispetto a quello azionario, più volte sottolineata in tutti i commenti alla riforma, rende ancor più difficilmente applicabile in via estensiva o analogica le regole dettate per l'un tipo al secondo.

V'è da rilevare, con riferimento all'art. 10 del Codice del Terzo Settore, come il legislatore, riconoscendo espressamente la possibilità di costituire patrimoni destinati da parte di soggetti diversi dalle società azionarie, soddisfi appieno il requisito della riserva di legge di cui all'art. 2740 comma 2.

4. I presupposti applicativi dell'articolo 10. L'ambito soggettivo

Come si è visto, al fine della costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, gli enti del Terzo settore debbono essere da un lato dotati di personalità giuridica e, dall'altro lato, iscritti nel registro delle imprese.

Sotto il primo profilo la precisazione vale a escludere che possano accedere all'istituto le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica.

Il termine personalità giuridica deve esser qui inteso in senso tecnico, non essendo sufficiente la sola soggettività che pure connota gli enti non riconosciuti e le società di persone.

Sotto il secondo profilo, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Come rilevato da autorevole dottrina dalle fattispecie menzionate ai nr. 1 e 7 dell'art. 7 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, si ricava che chiunque ponga in essere un comportamento imprenditoriale, sia esso commerciale, sia esso agricolo, è tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese: ciò vale, quindi, non soltanto quando il comportamento sia imputabile a una persona

³ GIANNELLI, *sub art. 2447-bis*, in Niccolini – Stagno d'Alcontres, *Società di capitali. Commentario*, Napoli, 2004, II, 1223; INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Dir. Fall.*, 2003, 300; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, I, 192, s., in nt. 78.

fisica (cosiddetta impresa individuale) ma anche in tutti casi di utilizzo di forme organizzative di cui ci si può servire per lo svolgimento di attività di impresa, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'iscrizione non del comportamento imprenditoriale ma dell'atto costitutivo in sé, come avviene, ad esempio, per le società. Di conseguenza se un'associazione o una fondazione pongono concretamente in essere un'attività di impresa commerciale o agricola che sia, debbono presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dal momento in cui l'attività è effettivamente iniziata⁴.

È noto come il codice civile abbia ignorato il problema dell'esercizio dell'attività di impresa da parte di associazioni e fondazioni, viceversa presa in considerazione dalla legislazione speciale.

Storicamente tale omissione è stata considerata quale fondamento per l'esclusione della capacità degli enti non lucrativi a svolgere attività imprenditoriale da una parte minoritaria della dottrina, la quale riteneva che la linea di confine fra gli enti del libro primo del libro V del codice fosse individuabile nell'attività svolta: lo svolgimento di un'attività con i caratteri dell'impresa ai sensi dell'art. 2082, c.c., avrebbe escluso la applicabilità della disciplina del libro I, con la conseguente riconduzione della fattispecie ad una delle figure del libro V anche laddove lo scopo perseguito fosse non economico.

Laddove, invece, per la tesi prevalente la distinzione fra gli enti del libro I e gli enti del libro V si fonda sul criterio causale dello scopo perseguito, con la conseguenza che lo scopo proprio dell'associazione o della fondazione può essere realizzato anche attraverso lo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Tali ricostruzioni hanno avuto ovviamente il loro riflesso anche sul piano dell'obbligo di iscrizione o meno dell'ente nel registro delle imprese.

Amnesso lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, si è, tuttavia, sostenuto, da alcuni, che l'assoggettamento allo statuto dell'imprenditore e, conseguentemente, l'obbligo d'iscrizione ricorresse solo laddove lo svolgimento dell'attività d'impresa si configurasse come oggetto esclusivo o principale⁵, con la conseguenza che associazioni e fondazioni che svolgano attività d'impresa con carattere secondario o strumentale sarebbero esentate dall'applicazione della disciplina delle imprese e dalla relativa pubblicità.

Ma si tratta di affermazione che non incontra il favore della dottrina maggioritaria, la quale rileva come il preteso carattere esclusivo o principale dell'attività di impresa non abbia, in realtà, alcun presupposto normativo o sistematico⁶.

La questione, invero, sembrerebbe riproporsi anche con riferimento ai presupposti per l'applicazione della disciplina dei patrimoni destinati di cui all'art. 10.

Posto, infatti, che l'obbligo di iscrizione sorge al momento in cui si pone in essere un "comportamento imprenditoriale"⁷ e va adempiuto entro trenta giorni (arg. ex art. 2196, c.c.), si

⁴ Così MARASÀ, *L'iscrizione: i soggetti*, in Ibbia-Demuro, *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, Torino, 2017, 33.

⁵ GALGANO, *Il fallimento delle società*, Padova, 1988, 137 ss.; BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, 90 s. In giurisprudenza, nega che alle associazioni e fondazioni che svolgano attività imprenditoriale accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'ente competa la qualifica di imprenditori Cass. 9 novembre 1979, n. 5770, in *Foro it.*, 1980, I, 358.

⁶ MARASÀ, *Forme organizzative dell'attività d'impresa e destinazione dei risultati*, in *Contratti associativi e impresa*, Padova, 1995, 166 e ss. e, più recentemente, *L'iscrizione: i soggetti*, cit., 35; CAMPOBASSO, *Associazioni e attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, II, 591 ss.; COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1967, I, 25 ss.; SPADA, *Note sull'argomentazione giuridica in tema d'impresa*, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 2274. Secondo BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, 65, associazioni e fondazioni che esercitano attività d'impresa, sia in via secondaria sia in via principale, sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.

⁷ MARASÀ, *L'iscrizione: i soggetti*, cit., 34.

tratta di verificare se sia o meno sufficiente, al fine di configurare tale obbligo, anche un'attività di carattere solo secondario.

Nell'ambito del Codice del Terzo settore, tuttavia, v'è una norma che sembra risolvere, almeno ai fini che qui interessano, la questione. Il riferimento è all'art. 11, CTS, immediatamente successivo, il quale, dopo aver sancito che gli enti del terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, prevede, al comma 2 che «oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività *esclusivamente* o *principalmente* in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese»⁸.

Sembra così possibile riferire il requisito della iscrizione nel registro delle imprese, non già a qualsiasi forma di pubblicità commerciale cui potrebbero esser tenuti gli enti, bensì specificamente al disposto del comma 2 dell'art. 11, il quale circoscrive l'obbligo di iscrizione a quegli enti che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Va per inciso ricordato come la questione dell'esercizio, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale, è cosa diversa da quella delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, norma che permette agli enti del terzo settore l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelli di interesse generale secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Resta, tuttavia, da sottolineare come, dal punto di vista della concreta utilizzabilità dello strumento del patrimonio destinato, il richiedersi che l'ente interessato eserciti la propria attività *esclusivamente* o *principalmente* in forma di impresa commerciale può costituire un forte limite all'accesso all'istituto, specie laddove si ipotizzi una struttura complessa, con una pluralità di settori di attività, solo alcuni dei quali presentino le caratteristiche dell'impresa commerciale (per ciò stessa né esclusiva né principale).

Sotto altro profilo, va autonomamente considerata l'ipotesi dell'impresa sociale, per la quale il comma 3 dello stesso art. 11, prevede che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Per imprese sociali, si intendono «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (art. 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*).

Per tali enti, il comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 dispone che gli atti costitutivi, le loro modificazioni gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione

⁸ Per una critica alla previsione contenuta nella legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale per la quale tra i principi e criteri direttivi nella Revisione del titolo II del libro primo del codice civile vi è quello di «prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile ...» (art. 3, comma 1, lett. d), legge 6 giugno 2016, n. 106), MARASÀ, *L'iscrizione: i soggetti*, cit., 35.

è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione. Qui, dunque, l'obbligo della pubblicità nel registro delle imprese riguarda l'atto costitutivo in sé e non l'attività.

La conclusione, per l'impresa sociale, dovrebbe quindi esser nel senso dell'accessibilità all'istituto del patrimonio destinato a condizione che la forma adottata dia personalità giuridica, essendo l'altro presupposto (l'iscrizione nel registro delle imprese) istituzionalmente collegato alla natura stessa dell'impresa sociale (esercizio in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale ...).

Sostanzialmente, dunque, l'ambito di applicazione dei patrimoni destinati ex art. 10 CTS riguarderebbe tutte le società cooperative qualificabili come enti del terzo settore, tutti gli enti non societari che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (e pertanto iscritti nel registro delle imprese) e che abbiano personalità giuridica e, infine, le imprese sociali dotate di personalità giuridica.

L'effetto, sotto tale profilo, è rilevante, perché comporta una notevole dilatazione della pletora di soggetti che possono accedere all'istituto.

Si supera, anche, perché viene meno il limite rappresentato dalla riserva di legge, in quanto qui vi è norma espressa, la ricostruzione che esclude l'applicabilità dell'art. 2447-bis alle s.r.l.: se, ad esempio, la s.r.l. è un'impresa sociale questa potrà dotarsi di un patrimonio destinato.

Restano, ovviamente, valide, anche per questa ipotesi, le obiezioni che sono state formulate sui riflessi pratici dell'istituto: se la s.r.l. impresa sociale ha un patrimonio netto irrisorio, il limite del 10% rende sostanzialmente inutile il ricorso al patrimonio destinato.

5. La disciplina della fase costitutiva dei patrimoni destinati e le questioni di compatibilità

L'articolo 10 CTS prevede che gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possano costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

“Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile”, senza neppure che si aggiunga una clausola di compatibilità: la valutazione di compatibilità va in ogni caso effettuata, perché non appare possibile traslare *sic et simpliciter* la disciplina dettata per le s.p.a. ad altri soggetti.

È, tuttavia, evidente, come il legislatore – almeno sul piano testuale – abbia inteso recepire quanto più possibile la disciplina dettata per il modello azionario.

Il richiamo alla disciplina codicistica sta anche a significare, tenuto conto anche del fatto che la norma si applica a quegli enti del terzo settore che siano iscritti nel registro delle imprese, che il regime di opponibilità non è dato dall'articolo 52 del codice del terzo settore («gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il registro unico nazionale del terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza») bensì dalla disciplina propria della pubblicità commerciale cui detti enti sono comunque sottoposti.

Ciò chiarito vediamo quali sono le caratteristiche della disciplina dei patrimoni destinati contenuta nel titolo V del codice civile che appaiono compatibili con la disciplina del terzo settore.

Innanzitutto la norma fa riferimento ai patrimoni destinati.

Come è noto, l'art. 2447-*bis*, c.c., prevede in realtà due ipotesi, la prima consistente nella possibilità per la società di costituire uno o più patrimoni, ciascuno destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; la seconda consistente nella possibilità per la società di convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento stesso siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

La dottrina⁹ ha definito la prima fattispecie come ipotesi industriale o operativa o gestionale di patrimoni destinati che ha l'effetto di escludere il patrimonio, per tutta la durata dell'operazione, dalla funzione di garanzia generica nei confronti dei creditori sociali, rimanendo a disposizione soltanto dei soggetti coinvolti nello specifico affare. La seconda ipotesi, definita come finanziaria (finanziamento destinato), ha come presupposto un contratto di finanziamento per lo sfruttamento di un piano industriale studiato dalla società – nel nostro caso, l'ente del terzo settore - che si caratterizza per la possibilità di prevedere che i proventi siano destinati in tutto o in parte a rimborso dei finanziatori al fine di rendere appetibile l'operazione agli investitori privati.

Sembra opportuno soffermarsi sulla prima delle due ipotesi, quella c.d. industriale o operativa, contemplata dalla lett. *a*) dell'art. 2447-*bis*, c.c.

Va ricordato come, con la riforma del 2003, il legislatore avesse optato per una forma di limitazione della responsabilità, per la società, ad un patrimonio ben individuato, nell'ambito di quello generale, su cui viene posto un vincolo di destinazione per l'adempimento delle obbligazioni sorte nello svolgimento di uno specifico affare, con l'effetto di consentire alla società lo sviluppo di attività, senza compromettere il resto del proprio patrimonio, nonché di coinvolgere terzi finanziatori in tali affari, sulla base di un valido piano economico finanziario, anche facendo leva sulla maggior facilità di monitoraggio del solo specifico affare rispetto all'attività complessiva della società.

L'ipotesi c.d. industriale, peraltro, prevede, come si è accennato, un limite quantitativo e qualitativo: il patrimonio destinato non può essere costituito per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società e non può comunque essere costituito per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate per legge (art. 2447-*bis*, comma 2, c.c.)¹⁰.

Ora, rapportare il limite quantitativo del 10% al patrimonio netto necessiterà di alcuni adattamenti, specie quando dall'ente del terzo settore in forma di s.r.l. ci si sposta a quelli del libro I.

Soccorre, anche in tal caso, lo stesso Codice del Terzo settore, poiché per gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale – che sono quelli che qui interessano - è prevista, dall'art. 13, l'adozione di un sistema di contabilità e di bilancio largamente ispirato a quello delle società di capitali.

Ovviamente, anche per gli enti del terzo settore, vale il limite qualitativo, che inibisce la costituzione di patrimoni destinati per l'esercizio di attività riservate in base a leggi speciali.

Passando, ora, agli aspetti operativi, in assenza di una diversa disciplina dettata specificamente per gli enti del terzo settore dovrebbe trovare integrale applicazione l'art. 2447-*ter*, comma 2, c.c., che individua l'organo competente alla costituzione del patrimonio destinato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, nell'organo amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

⁹ DI SABATO, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, in *Società*, 2002, 665; FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2002, I, 121; GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, Studio n. 119/2006/I, in *Studi e materiali*, 2007, 134 ss.; CALVOSA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004, 149.

¹⁰ Sulle modalità di calcolo del 10% del patrimonio netto, v. GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, cit., 143 s.

La scelta del legislatore del codice del terzo settore di rinviare alla disciplina delle società azionarie sembra precludere interpretazioni ortopediche che, in assenza di diversa disposizione statutaria, riportino la competenza a organi diversi.

Con riferimento alla costituzione del patrimonio destinato da parte di società azionarie, si è rilevato come la scelta in questione valorizzi il ruolo degli amministratori come esclusivi depositari delle scelte sulla gestione sociale e la costituzione del patrimonio destinato è pur sempre un atto di gestione, laddove l'obiettivo è la realizzazione dell'affare mentre la separazione, che pure incide notevolmente sul patrimonio sociale, è soltanto lo strumento per la sua realizzazione¹¹.

È chiaro che anche negli enti del terzo settore v'è la facoltà di regolamentare nello statuto la competenza alla costituzione del patrimonio destinato¹², nel senso, ad esempio, di prevedere la sua attribuzione – negli enti a struttura societaria o associativa – all'assemblea dei soci o degli associati.

Sul piano contenutistico, l'atto di destinazione deve specificare l'affare al quale è destinato il patrimonio (art. 2447-ter, comma 1, lett. a)) e anche sotto tale profilo l'articolo 10 del Codice del Terzo settore nulla precisa circa la natura dell'affare.

Con riferimento ai patrimoni destinati in ambito societario si è sottolineato come per specifico affare si possa intendere sia il singolo affare, cioè una sola operazione economica che può essere costituita da uno o più atti ma limitata nelle dimensioni dei tempi di realizzazione, sia una serie di operazioni fra loro collegate da una destinazione unitaria che possono arrivare a costituire un'autonoma attività di impresa¹³.

Il che, tradotto nel terzo settore, potrebbe anche voler dire che l'ente può realizzare una separazione patrimoniale tenuto conto delle diverse attività di interesse generale che lo stesso persegue.

In tal caso, tuttavia, ove si consideri che la competenza a deliberare la costituzione del patrimonio - se non diversamente disposto dallo statuto - è dell'organo gestorio, pare necessario che tra l'attività dell'ente e l'attività oggetto dello "specifico affare" ricorra un "rapporto di continenza", di modo che la seconda rappresenti una delle modalità di conseguimento delle finalità della prima¹⁴, oltre che di omogeneità.

Sotto tale profilo, si consideri come, da un lato, per lo meno per quegli enti assoggettati al Codice del Terzo settore che rivestono forma societaria appaiano direttamente mutuabili le conclusioni

¹¹ GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, cit., 137.

¹² Sottolineano l'opportunità di intervenire statutariamente tanto sulle modalità di assunzione della delibera, anche con riferimento all'espressione del voto, quanto sull'individuazione dell'organo incaricato della costituzione del patrimonio, GENNARI, *sub art. 2447-ter*, in *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, cur. Santosuosso, in *Commentario Gabrielli*, Torino, 2015, 1320; FIMMANÒ, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Società*, 2002, 963.

¹³ GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, cit., 142; BACCETTI, *Creditori extracontrattuali, patrimoni destinati e gruppi di società*, Milano, 2009, 210; GUIZZI, *Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, 646 s.; PASQUARIELLO, *Profili dei patrimoni destinati di s.p.a.*, Napoli, 2012, 99 e 234 ss.; SANTAGATA, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2014, 63; SCANO, *Gli atti estranei allo specifico affare*, Torino, 2010, 49 s. Nel senso della necessaria temporaneità, invece, COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I, 31 s.; FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Milano, 2008, 86; GIANNELLI, *sub art. 2447-bis*, cit., 1220.

¹⁴ Il concetto è ripreso dalla necessaria ricorrenza, con riguardo ai patrimoni destinati di s.p.a., del rapporto di continenza tra specifico affare e oggetto sociale, per il quale v. MUCCIARELLI, *Profili dell'oggetto nelle nuove società di capitali*, in *Abbadessa – Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, I, Torino, 2006, 319, ripreso da SANTAGATA, *sub art. 2447-ter*, in *Abbadessa – Portale, Società per azioni*, II, Milano, 2016, 2752; GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, cit., 143.

cui è pervenuta la dottrina con riferimento al rapporto fra “specifico affare” e “oggetto sociale” nei patrimoni destinati delle s.p.a.¹⁵.

E, dall'altro lato, che, pure per gli enti rivestenti diversa forma, le regole generali sulla rappresentanza e la responsabilità dell'organo amministrativo sono ampiamente ispirate al modello societario¹⁶.

Ecco allora che, a voler esemplificare l'applicazione pratica di dette conclusioni, pare così ipotizzabile che un ente che svolga solo attività di organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), possa costituire un patrimonio destinato relativo ad uno “specifico affare” consistente nell'organizzazione di mostre ed esposizioni.

Mentre, per lo stesso ente, non sarebbe possibile dar vita ad un patrimonio destinato alla organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k) dello stesso articolo, ove quest'ultima non fosse essa stessa enunciata nell'attività dell'ente insieme alla prima.

La delibera costitutiva del patrimonio destinato deve esser corredata dal piano economico finanziario (*business plan*) da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi (art. 2447-ter, lett. c)) e dall'indicazione dei beni e dei rapporti giuridici compresi in tale patrimonio (art. 2447-ter, lett. b)).

L'affinità solo parziale con la definizione di cui all'art. 2555 c.c.¹⁷ induce parte della dottrina a ritenere che siano destinabili al patrimonio non solo tutti quegli elementi che costituiscono normalmente un'azienda (beni, mobili e immobili, materiali e immateriali di proprietà dell'ente) ma anche beni sui cui l'ente vanta diritti di utilizzazione o godimento, nonché rapporti contrattuali, crediti e debiti strumentali alla realizzazione dell'affare¹⁸.

Il tutto nel rispetto dei limiti dimensionali imposti dalla legge (10% del patrimonio netto) e del requisito di congruità di cui al *business plan*. Congruità che va intesa nel senso che l'ammontare complessivo delle risorse che vengono destinate, comprensivo di eventuali apporti di terzi, deve essere congruo, cioè proporzionato e sufficiente, per la realizzazione dell'affare.

Si suggerisce, in ogni caso, anche in relazione alla richiamata previsione di cui alla lettera c), relativa al *business plan*, che il tutto sia accompagnato da una perizia di stima che assicurerebbe maggiore certezza circa l'entità e la effettività del patrimonio destinato¹⁹.

La delibera deve anche indicare gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare. La piena applicabilità di tale previsione agli enti del terzo settore, stante il fatto che la partecipazione ai risultati dell'affare sembrerebbe in qualche misura alludere ad un lucro di carattere soggettivo che dovrebbe restare estraneo alla materia in discorso,

¹⁵ Sul punto, oltre gli AA. citati nella nota precedente, in particolare, STELLA RICHTER JR., *Oggetto della società e oggetto dei suoi patrimoni destinati*, in AA.VV., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del Notaio*, Milano, 2008, 81 ss.; ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006, 41 ss.

¹⁶ V., in particolare, nell'ambito della disciplina dell'ordinamento e dell'amministrazione, il disposto dell'art. 23, comma 6, CTS, per il quale «il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza».

¹⁷ Invero, l'affinità con la nozione di azienda è totale laddove si acceda alla tesi più estensiva che ricomprende in tale concetto non solo i beni che la compongono ma anche i rapporti giuridici ad essa inerenti. Per tali rilievi, GENNARI, *sub art. 2447-ter*, cit., 1329 spec. nt. 33.

¹⁸ SANTAGATA, *sub art. 2447-ter*, cit., 2753 s.

¹⁹ GENNARI, *sub art. 2447-ter*, cit., 1330.

potrebbe creare qualche dubbio: per gli enti del terzo settore, sembrerebbe certamente possibile il ricorso ad apporti dei terzi per il patrimonio destinato, mentre più è più complicato ipotizzare una indicazione della partecipazione degli stessi ai risultati dell'affare. Il tutto andrebbe, in realtà, vagliato alla luce delle discipline settoriali contenute nel Codice.

Si ritiene, peraltro, che la partecipazione di terzi alla realizzazione dell'affare, sia una delle vie per superare il limite elevato del 10% e in tal prospettiva va letta, nella disciplina dettata per le s.p.a., la previsione dell'eventuale emissione di strumenti partecipativi²⁰.

Quanto alla pubblicità, trova applicazione l'art. 2447-quater il quale prevede che la deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.

Come è noto, la disposizione, che fa riferimento soltanto al deposito e all'iscrizione ai sensi dell'art. 2436, c.c., ha ingenerato il dubbio della imprescindibilità della verbalizzazione notarile, tenuto conto del fatto che la competenza naturale dell'organo amministrativo induce a considerare la costituzione del patrimonio destinato come atto di gestione e non come modifica del contratto sociale, e che, invece, l'art. 2436 allude proprio alle delibere modificative dello statuto.

Se detto richiamo all'art. 2436 è considerato decisivo da una parte della dottrina ai fini della necessità della verbalizzazione del notaio e del conseguente controllo²¹, da altri si sottolinea come l'art. 2447-quater, c.c., disponga soltanto il deposito e l'iscrizione della deliberazione, a norma dell'articolo 2436, senza alcun riferimento agli altri incumbenti ivi previsti, pur evidenziandosi come la complessità del contenuto della delibera, così come indicato nell'articolo 2447-ter, c.c., e la tutela degli innumerevoli interessi coinvolti, facciano propendere per una più che opportuna obbligatorietà della verbalizzazione e del conseguente controllo notarile²².

In ogni caso, la verbalizzazione notarile è certamente indispensabile laddove nel patrimonio siano compresi immobili, o mobili iscritti in pubblici registri, come si desume dal comma 2 dell'art. 2447-quinquies, c.c., per il quale, nell'ipotesi in questione gli effetti della separazione patrimoniale rispetto ai creditori non si producono fin quando la destinazione allo specifico affare non sia trascritta nei rispettivi registri²³.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 2447-quater, c.c., nel termine di 60 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione ma il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

6. I patrimoni destinati e gli enti ecclesiastici e confessionali del terzo settore

Quella dell'art. 10 CTS è un'estensione della disciplina codicistica dei patrimoni destinati nelle società per azioni a enti qualificabili come del terzo settore, alla duplice condizione che questi siano iscritti nel registro delle imprese e siano dotati di personalità giuridica.

Ma, come detto, l'art. 10 del Codice del Terzo settore non è l'unica norma dedicata ai patrimoni destinati, o meglio non è l'unica norma in cui vi è un riferimento all'istituto.

²⁰ GENNARI, *sub art. 2447-ter*, cit. 1335.

²¹ SANTAGATA, *sub art. 2447-quater*, in Abbadessa – Portale, *Società per azioni*, II, Milano, 2016, 2761; BELLEZZA, *La questione dei patrimoni ed il loro effettivo utilizzo*, in Consiglio Notarile di Milano, *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari*, Milano, 2003; LOCORATOLO, *Patrimoni destinati e insolvenza*, Napoli, 2005, 47 ss.

²² GENNARI, *sub art. 2447-ter*, cit. 1342; ID. *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, cit., 145.

²³ LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. Not.*, 2003, 557.

L'articolo 4, al comma 3, prevede, infatti, che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano le norme del codice del terzo settore limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale come definite dall'articolo 5, a condizione che per lo svolgimento di tali attività: a) gli enti in questione adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente disposto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti dei suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del codice del terzo settore e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore; b) sia costituito un *patrimonio destinato* e siano tenute separatamente le scritture contabili secondo le regole di cui all'articolo 13.

Una disposizione di analogo tenore si rinviene nell'art. 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", il cui comma 3 prevede che «agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9» (norma sostanzialmente riprodotiva della previsione del comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155).

In particolare, per l'impresa sociale, deve segnalarsi come il recente Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2018 con cui sono state definite le *Nuove modalità d'iscrizione dell'impresa sociale nel registro imprese*, preveda, all'art. 2, comma 3, dedicato agli *Atti e documenti da depositare*, che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di cui al comma 1, lettera a) (relativo all'atto costitutivo, allo statuto e ogni successiva modificazione, *n.d.r.*), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato articolo 1, comma 3, e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) (relativi al bilancio di esercizio, al bilancio sociale e alla pubblicità in materia di direzione e coordinamento, *n.d.r.*) si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento

È il caso, dunque, di verificare se effettivamente per gli enti ecclesiastici e per gli enti di confessioni religiose diverse la disciplina di riferimento possa essere quella degli artt. 2447-*bis* e ss., c.c.

Ora, proprio sul piano sistematico, la riconducibilità della previsione all'ipotesi dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis*, c.c., crea sembra da escludersi.

E ciò, in primo luogo, in ragione del fatto che gli enti in questione non sono soggetti a forme di pubblicità analoghe a quelli sin qui richiamate rispetto alle quali, alla pubblicità intrinseca, dipendente dalla natura dell'ente, a prescindere dalla qualificazione tipologica, si affianca la previsione di cui all'articolo 11 CTS.

Nulla di tutto ciò per gli enti ecclesiastici, per i quali l'attività di interesse generale di "terzo settore" è, per così dire essa stessa separata.

Che una destinazione patrimoniale specifica per gli enti ecclesiastici, limitata alla attività di interesse generale, fosse necessaria lo si evince in qualche modo anche dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Questo, infatti, in via generale prevede che il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominati sia destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ora, poiché per gli enti ecclesiastici il Codice del Terzo settore trova applicazione limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, è chiaro che v'era l'esigenza per questi di creare un patrimonio separato in qualche modo vincolato appunto a dette attività, da tener distinto dal restante patrimonio dell'ente, destinato alle finalità istituzionali.

Senonché, rispetto a detti enti, non paiono ricorrere quegli elementi di sistema che permettono l'applicazione dell'istituto del patrimonio destinato di cui all'art. 2447-bis, c.c.: sebbene, infatti, il presupposto è che gli enti ecclesiastici in questione così come quelli appartenenti ad altre confessioni religiose siano civilmente riconosciuti, manca un sistema di pubblicità in grado di garantire adeguatamente la piena opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale²⁴.

Sembra allora più coerente ragionare in termini di destinazione ma con caratteristiche diverse da quelle tipiche dei patrimoni destinati di cui al Titolo V, c.c.

Un'analogia può rinvenirsi con l'ipotesi, in precedenza già evocata, di cui all'art. 32 c.c., trattandosi anche qui di beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente.

In sostanza, l'applicazione limitata delle disposizioni del codice del terzo settore agli enti in questione dovrebbe tradursi in una applicazione limitata anche di quelle disposizioni che hanno riguardo al patrimonio dell'ente.

Così ad esempio l'art. 9 - che prevede che in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale - troverebbe, per gli enti ecclesiastici e delle altre confessioni che si qualificano quali enti del Terzo settore, applicazioni limitate a quella parte del patrimonio che viene appunto destinata alle attività di interesse generale al fine dell'assunzione della qualifica.

Il tutto, ovviamente, avrebbe anche riflessi sul grado di separazione del patrimonio destinato per detti enti: non si tratta di separazione patrimoniale perfetta o presunta tale, bensì di destinazione del patrimonio "dedicato" funzionale all'accesso alla disciplina e che si riflette, essenzialmente, in sede di cessazione dell'ente o della attività di terzo settore, in direzione di una probabile devoluzione nel senso analogo a quello previsto dall'art. 32, c.c.

Antonio Ruotolo

²⁴ Diversamente, invece, PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Cooperative. Enti no profit*, 10/2018, 18 ss. per il quale, «nonostante la norma non lo preveda espressamente, la disciplina applicabile al patrimonio destinato dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017 sembra dover essere, in quanto compatibile, quella prevista dal Codice civile per il "patrimonio destinato ad uno specifico affare" di cui all'art. 2447-bis, comma 1, lett. a). Infatti, riconosciuta esplicitamente dall'art. 10 del Codice del Terzo settore la facoltà a tutti gli enti del Terzo settore "dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese" di costituire patrimoni destinati a scopi non lucrativi, non sembrano sussistere altri particolari ostacoli di ordine interpretativo nel far coincidere lo "specifico affare", che l'art. 2447-bis prevede debba costituire l'oggetto del patrimonio destinato, con la "vicenda dinamica" dell'esercizio di un'attività d'impresa sociale da parte di un ente religioso civilmente riconosciuto».